



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"
Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI
☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238
XVI Distretto Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008
✉ rmic8e4008@istruzione.it
Sito web: www.icviamarelli.edu.it

Circ. n. 120
Roma, 06 febbraio 2021

AI GENITORI DEGLI
ALUNNI

A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA

Oggetto: Nuove modalità gestione casi Covid a scuola Decreto Legge nr. 5 del 4 febbraio 2022

Visto il Decreto Legge nr. 5 del 4 febbraio 2022 *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo* (G.U. n.29 del 4 febbraio 2022) che prevede nuove modalità di gestione dei casi di positività Covid a scuola, si inviano ai destinatari della presente comunicazione alcune **principali** informazioni.

A ogni buon fine, si riportano le disposizioni di pertinenza, come declinate nell'art.6 *Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo* del sopracitato Decreto.

Nella **Scuola dell'Infanzia** fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione le attività educative e didattiche proseguono per tutti in presenza. Con cinque casi di positività accertati nella stessa sezione, le attività educative e didattiche sono sospese per una durata di cinque giorni.

Come citato nell'art.6, c.1.1: In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione."

Nella **Scuola Primaria**, fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Come citato nell'art.6, c.2,1: "In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione."

Per la **Scuola Secondaria di I grado** il decreto declina le seguenti disposizioni:

1) con un caso di positività accertato fra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;

Come citato nell'art.6: "Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale."

3) per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

GESTIONE DISPOSIZIONI SANITARIE VIGENTI ALLA DATA ODIERNA

La Nota della regione Lazio, allegata alla presente, prevede che: "Con l'approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sulla "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2" le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022, **sono ridefinite ai sensi del Decreto Legge nr. 5 del 4 febbraio 2022.**

In dettaglio:

1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la didattica in presenza (con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla disposizione sanitaria) gli alunni dei servizi educativi, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, che diano dimostrazione di:
 - **avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;**
 - **essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;**
 - **avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).** La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
2. Gli alunni della scuola primaria in **sorveglianza con testing** possono riprendere la didattica in presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test;
3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i requisiti di cui al punto 1, la quarantena è ridotta da 10 a **5 giorni** sulla base della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2" (allegata alla presente). A ogni buon fine, si riporta quanto declinato nella sopracitata circolare del Ministero della Salute:

" Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E**

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale."

Il rientro a scuola dopo aver concluso la misura della quarantena di **5 giorni** avviene sempre esibendo il referto negativo di un tampone **non autosomministrato**.

Giova ricordare quanto reiterato nel sopraccitato decreto, all'art.6: *"Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°."*

Per la verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si rimanda alla circolare n.121 del 6 febbraio 2022 dove vengono indicate le figure delegate dal Dirigente alla verifica delle condizioni necessarie alla didattica in presenza. E' possibile esibire la certificazione anche in forma cartacea.

Per quanto riguarda la modalità e la documentazione necessaria per il rientro a scuola si rimanda ad un'attenta lettura della Nota della Regione Lazio ivi allegata.

Come già declinato nei *Patti educativi di corresponsabilità* dell'Istituto, si invitano i genitori/responsabili genitoriali ad attenersi alle precondizioni per la presenza a scuola del proprio figlio ivi indicate nonché a quanto prescritto dalle disposizioni governative vigenti.

Si allegano alla presente circolare i seguenti documenti:

- DL n. 5 del 4/02/2022
- Circolare Ministero della Salute prot.9498 del 4/02/2022
- Nota Regione Lazio prot. 14861 del 5/02/2022
- Quadro sinottico ASL Roma 2
- Circ. n. 121 con relativa informativa Privacy

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Farda

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993*